

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4655	24 giugno 1997	TERRITORIO
Concerne		

Partecipazione dello Stato alla copertura degli oneri non coperti d'esercizio per il 1995 delle linee Sonvico-Lugano e Tesserete-Lugano dell'impresa di trasporto Autolinee Regionali Luganesi

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

in data 21 giugno l'impresa Autolinee Regionali Luganesi (ARL), concessionaria delle linee automobilistiche Sonvico-Lugano e Tesserete-Lugano, ha chiesto, per la prima volta, all'Ufficio federale dei trasporti un aiuto federale e cantonale per la copertura degli oneri d'esercizio registrati nel 1995.

La richiesta di copertura si basa sugli articoli 58 e 60 della Legge federale sulle ferrovie (LFerr) del 20 dicembre 1957, in vigore fino al 31 dicembre 1995, in cui si prevede l'intervento della Confederazione per soccorrere le imprese concessionarie oberate finché sono indispensabili al traffico generale del paese o di una sua regione, allo scopo di mantenerne l'esercizio. Questa disposizione della LFerr è applicabile, per analogia, alle imprese di autotrasporto del traffico generale e riguarda pertanto anche le linee Sonvico-Lugano e Tesserete-Lugano. Secondo l'Ordinanza per l'esecuzione dei capi sesto e settimo della LFerr, in vigore fino al 31 dicembre 1995, sono linee del traffico generale le linee sulle quali, conformemente alla legge, alla concessione o ad altri obblighi o in base a un bisogno pubblico, sono regolarmente trasportati viaggiatori o merci, prevalentemente nell'interesse di località abitate l'intera annata. Non sono considerate tali le linee che servono prevalentemente al traffico locale o al movimento turistico.

Dati strutturali, domanda e offerta di trasporto

Nella tabella seguente sono presentati alcuni dati essenziali sulla struttura demografica e socioeconomica dei comprensori i cui Comuni (Lugano, Massagno, Porza, Canobbio, Lugaggia, Tesserete, Viganello, Pregassona, Davesco-Soragno, Cadro, Sonvico e Villa Luganese) sono serviti dalle ARL. La tabella riporta pure i dati riferiti alla Valcolla le cui linee autopostali sono collegate ai capolinea delle ARL.

Comprensori	Popolazione (1995)	Posti di lavoro (1991)	Frontalieri (1995)
Lugano	82'607	55'150	8'665
Capriasca	9'488	1'486	236
Valcolla	833	141	10
Totale	92'928	56'777	8'911

La popolazione e i posti di lavoro si concentrano fortemente nella regione di Lugano (89%, rispettivamente 97%).

La popolazione è cresciuta tra il 1980 ed il 1995 del 16%: la crescita varia nei tre comprensori (Lugano: +14%, Capriasca: +38% e Valcolla: +24%). Tra il 1985 ed il 1991 i posti di lavoro sono aumentati del 14% nella regione di Lugano, del 20% nella Capriasca e del 104% nella Valcolla.

La tabella che segue mostra i valori relativi al numero di pendolari (attivi e studenti) che quotidianamente si spostano nei comprensori di Lugano, Capriasca e Valcolla, verso il resto del Luganese ed il resto del Ticino (e viceversa) e la percentuale di persone che fa uso dei trasporti pubblici.

Origine \ Destinazione	Lugano	Capriasca	Valcolla	Resto Luganese	Resto Ticino
Lugano	- 15%	242 15%	11 0%	2'805 15%	3'023 22%
Capriasca	2'492 27%	-	7 29%	306 9%	355 15%
Valcolla	176 22%	48 52%	-	13 0%	31 16%
Resto Luganese	5'655 32%	79 18%	2 0%		
Resto Ticino	8'188 35%	69 2%	1 0%		

Fonte: Documenti statistici no. 36: "Il pendolarismo nel 1990", Ufficio statistica

Si osserva che le percentuali d'uso del mezzo pubblico da parte dei pendolari per spostarsi in direzione di Lugano sono alte: 27% dalla Capriasca, 22% dalla Valcolla; 32% dal resto del Luganese e 35% dal resto del Ticino; nella direzione opposta queste sono inferiori, ma comunque significative. Le percentuali d'uso del mezzo pubblico per lo spostamento in direzione della Capriasca risultano anche molto importanti: 15% da Lugano, 52% dalla Valcolla e 18% dal resto del Luganese.

Nel 1995, per il traffico regionale, le ARL hanno svolto prestazioni per 300'943 veicoli-km, trasportando complessivamente 691'726 viaggiatori, così ripartiti:

	Lugano - Tesserete	Lugano - Sonvico	Totale
Utenti abbonamenti	388'428	145'248	533'676
Utenti biglietti singoli	92'647	61'062	153'709
Utenti per gruppo	2'684	1'657	4'341
Totale	483'759	207'967	691'726

L'elevato numero di abbonati, corrispondente al 77% del totale degli utenti, conferma le alte percentuali di pendolari attivi e in formazione illustrati precedentemente che fanno uso del mezzo pubblico per gli spostamenti.

Oneri non coperti d'esercizio 1995

Fino all'esercizio 1994 le ARL, non disponendo di una contabilità particolareggiata, hanno sempre allestito un conto d'esercizio unico che includeva i costi e i proventi di tutte le attività dell'impresa. I risultati aziendali sono sempre stati positivi, evitando all'impresa di dover richiedere un aiuto federale e cantonale per la copertura dei disavanzi d'esercizio delle linee d'interesse regionale.

Negli scorsi esercizi, infatti, a generare risultati aziendali positivi sono state le prestazioni delle attività accessorie di mercato, i cui introiti hanno di gran lunga compensato i costi non coperti delle linee Sonvico-Lugano e Tesserete-Lugano.

Ossequiando alle norme federali e sulla base di una contabilità analitica, allestita secondo il modello ufficiale dell'Ufficio federale dei trasporti, l'impresa ARL ha potuto presentare i risultati d'esercizio del 1995 differenziati secondo i suoi settori d'attività, in virtù di un conto dei costi effettivi e un conto delle prestazioni effettive, separando le attività del trasporto pubblico da quelle accessorie.

La contabilità analitica ha evidenziato che il settore dei trasporti d'interesse pubblico non copre interamente i costi; le attività accessorie (servizio turistico e gestione immobiliare), rette da criteri puramente commerciali, consentono invece un utile di franchi 149'735.--.

Con lettera del 7 novembre 1996 l'Ufficio federale dei trasporti ha comunicato di aver accettato la richiesta dell'ARL e di avere proceduto alle verifiche contabili dell'esercizio 1995 presso la concessionaria, accertando il disavanzo dell'esercizio 1995 delle linee Sonvico-Lugano e Tesserete-Lugano pari a franchi 428'116.--.

Per quanto riguarda la determinazione dell'importo a carico della Confederazione e del Cantone, il disavanzo d'esercizio riconosciuto è stato ripartito sulla base

- dell'Ordinanza d'esecuzione dell'articolo 60 LFerr che stabilisce per il 1995 la ripartizione dei costi fra Cantone (66%) e Confederazione (34%);
- della Legge federale del 9 ottobre 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e indennità con gli aggregati
 - decreto del 9 ottobre 1992 sulla riduzione lineare dei sussidi negli anni 1993-95,
 - ordinanza del 21 dicembre 1994 concernente le eccezioni alla riduzione lineare dei sussidi nel 1995,

che comportano una riduzione delle prestazioni della Confederazione del 5%, da riversare sui Cantoni.

Secondo le norme menzionate e come risulta dalla suddetta lettera del 7 novembre 1996 dell'Ufficio federale dei trasporti, il 67.7%, pari a franchi 289'835.--, è a carico del Cantone. La Confederazione versa la propria quotaparte, solo dopo il versamento delle quotaparte cantonale.

Il Cantone non può quindi sottrarsi a questo intervento di copertura del disavanzo, in conseguenza dell'applicazione di una misura di soccorso prevista dalla legislazione federale a favore delle imprese che provvedono a un servizio d'interesse pubblico.

Elenchiamo qui di seguito i riferimenti ai precedenti decreti legislativi adottati per le altre imprese di trasporto operanti nel Cantone.

Impresa di trasporto	Data Decreto legislativo
Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi	11 maggio 1959
Autolinee Bleniesi SA	31 maggio 1976
Autolinea Mendrisiense SA	8 novembre 1976
Linea Bellinzona - Mesocco	6 novembre 1978
Società Navigazione Lago di Lugano	14 marzo 1979
Comune di Vico Morcote	26 settembre 1983

Con il 1° gennaio 1996 è entrata in vigore la modificazione del 24 marzo 1995 della Legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957. Questa revisione non modifica gli obiettivi di fondo della legge - il sostegno finanziario ai servizi di trasporto pubblico - ma introduce nuove modalità per la determinazione delle indennità a carico degli enti pubblici e per il loro versamento alle imprese beneficiarie.

Obiettivi sono quelli di meglio definire le competenze dei committenti (definizione dei servizi ritenuti d'interesse pubblico) e delle imprese (produzione dei servizi) nonché di migliorare l'efficienza delle imprese stesse. La modifica legislativa prevede in particolare che la Confederazione e i Cantoni indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti e pianificati che ordinano congiuntamente.

E' utile sottolineare che gli indennizzi sono fissati in sede di preventivo e non più, come avveniva precedentemente, in sede di consuntivo. Ogni scostamento dai valori preventivati ricade sotto la completa responsabilità dell'impresa di trasporto incaricata dello svolgimento dei servizi.

Le nuove norme federali in materia di contabilità delle imprese di trasporto concessionarie richiedono l'allestimento di una contabilità analitica globale e per linea che permette di separare le attività del trasporto pubblico da quelle accessorie.

Per i motivi summenzionati vi invitiamo a dare la vostra approvazione all'allegato disegno di decreto legislativo, che prevede di inserire una clausola generale, in analogia con quanto già deciso dal Gran Consiglio in merito alla copertura di disavanzi e al versamento di indennizzi ad altri servizi concessionari, che autorizza nel futuro il Consiglio di Stato a partecipare finanziariamente ai costi non coperti e pianificati delle linee Sonvico-Lugano e Tesserete-Lugano.

L'intervento proposto non ha alcuna incidenza sull'effettivo del personale né alcuna ripercussione finanziaria sui Comuni, trattandosi di prestazioni esistenti e previste nell'orario 1995/96.

Questo Consiglio, vista la decisione della Confederazione e le scadenze finanziarie del Cantone, ha provveduto al versamento della quota cantonale (per il 1995) con la clausola d'urgenza prevista dalla Legge sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 giugno 1986 (art. 3 e 26), con Risoluzione governativa no. 6824 del 23 dicembre 1996.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri,
l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la partecipazione dello Stato alla copertura degli oneri non coperti d'esercizio per il 1995 delle linee Sonvico-Lugano e Tesserete-Lugano dell'impresa di trasporto Autolinee Regionali Luganesi

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 giugno 1997 no. 4655 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È ratificato il versamento del contributo di Fr. 289'835.– alle Autolinee Regionali Luganesi quale partecipazione alla copertura del disavanzo dell'esercizio 1995.

Articolo 2

Il contributo di cui all'art. 1 va a carico del conto di gestione corrente del Dipartimento del territorio, Sezione dei trasporti.

Articolo 3

Il Consiglio di Stato è autorizzato, in applicazione della modificazione della legge federale sulle ferrovie del 24 marzo 1995 (entrata in vigore il 1° gennaio 1996), a partecipare all'indennizzo dei costi non coperti e pianificati delle future offerte di trasporto che il Cantone e la Confederazione ordinano congiuntamente all'ARL.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.